


PARTE 11
RISERVE TECNICHE

Prof. Cerchiara Rocco Roberto

email:cerchiara@unica.it

Materiale e Riferimenti

- 1. Lucidi distribuiti in aula**
- 2. Circolare ISVAP 360D del 1999**
- 3. Gismondi F. Di Gregorio T., “Rischio d’impresa in campo assicurativo”, Il Mulino, Bologna, 1997**




PREMESSA

IL CONCETTO DI SOLVIBILITA'

Il concetto di solvibilità è molto ampio perché si riferisce a:

1. Possesso di garanzie contro i rischi tecnico attuariali rappresentati in prima istanza dall'assenza di congruità delle riserve tecniche (c.d. SOLVIBILITA' STATICA)
2. Formazione di un patrimonio netto che consenta di far fronte al rischio generale di gestione (c.d. SOLVIBILITA' DINAMICA).



Le riserve tecniche

E' importante sottolineare la presenza dell'inversione del ciclo produttivo dell'attività assicurativa:

1. Assicurazioni Vita: elevato divario temporale tra ricavi e costi
2. Assicurazioni Danni: durata minore, ma le liquidazioni sono distanti nel tempo.

Quindi entrambe le gestioni comportano un ingente accumulo di risorse finanziarie (ricavi anticipati) → Necessità di accantonare le riserve tecniche.

Tali riserve condizionano fortemente l'equilibrio economico finanziario delle Compagnie di Assicurazioni, per cui il legislatore attua stringenti controlli sulle riserve tecniche attuando un controllo:

- 1. a breve termine: criteri di calcolo e livelli minimi.**
- 2. a medio- lungo termine: investimenti a copertura (livello massimo di investimento delle attività a copertura nelle azioni, etc.).**

Prima di introdurre le tipologie e le metodologie di calcolo delle riserve tecniche delle Assicurazioni DANNI è necessario fare alcune premesse di carattere legislativo.

CIRCOLARE N. 360 D. del 21 Gennaio 1999

Oggetto:

- 1. Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 - nuovo bilancio delle imprese di assicurazione.**
- 2. Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 recante il piano dei conti.**
- 3. Provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998 recante i moduli di vigilanza.**

Prime indicazioni ed istruzioni generali.

Con l'approssimarsi dei tempi di chiusura dei conti relativi all'anno 1998 e, quindi, della fase di elaborazione e formazione dei bilanci di esercizio, da redigere in base alla nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 173/97 e tenendo conto dei provvedimenti regolamentari citati in oggetto, questo Istituto ravvisa la necessità di fornire prime indicazioni ed istruzioni generali, alle quali le imprese dovranno attenersi nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative, su taluni degli aspetti che in misura più significativa sono stati interessati dalle innovazioni apportate dal suddetto decreto.

A. Riserve tecniche dei rami danni

In apertura delle norme sulle riserve tecniche del lavoro diretto (art. 31) viene affermato il principio generale secondo il quale l'importo delle riserve, da costituire in bilancio al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve essere sempre *sufficiente a consentire all'impresa di far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni assunti con i contratti di assicurazione.*

Si tratta di una regola generale di valutazione delle riserve tecniche che qualifica il tradizionale concetto della sufficienza con una specifica e, almeno formalmente, nuova indicazione rappresentata dalla ragionevolezza degli elementi previsionali dei quali l'impresa deve tener conto in sede di stima degli impegni tecnici; con tale importante precisazione il legislatore ha fissato una linea guida fondamentale da seguire nel processo valutativo: la necessità di considerare al momento della formazione degli accantonamenti tecnici da iscrivere in bilancio tutti i fattori che concorreranno prevedibilmente a determinare il futuro costo dei sinistri (sia di quelli non ancora avvenuti per la riserva premi, sia di quelli già accaduti per la riserva sinistri), con esclusione pertanto di quei soli elementi dei quali non può esserne prevista l'influenza in quanto ragionevolmente non identificabili alla chiusura dell'esercizio.

Il comma 4 dell'art. 31 richiama l'obbligo informativo da assolvere nella **nota integrativa** che deve illustrare adeguatamente i criteri seguiti nella valutazione delle riserve tecniche, principio generale che troverà - come indicato nelle successive disposizioni normative - analitiche specificazioni di contenuto nella descrizione delle singole tipologie di riserva.

Analoghi principi sono sostanzialmente dettati **dall'art. 39** del decreto con riferimento alle riserve tecniche del lavoro indiretto le quali, pertanto, devono essere anch'esse valutate in misura sufficiente a far fronte agli impegni assunti.

L'ulteriore precisazione contenuta nella norma circa la loro iscrizione in bilancio, che deve avvenire in linea di principio sulla base delle comunicazioni delle società cedenti, non esime l'impresa riassicuratrice da un'attenta ed autonoma valutazione di sufficienza dei propri impegni soprattutto ove avverta che le riserve comunicate dalle cedenti, tenendo anche conto della passata esperienza, potrebbero dar luogo ad accantonamenti carenti. In tal senso è orientato il **comma 2 dell'art. 39** che prevede espressamente l'obbligo di apportare eventuali rettifiche in bilancio al fine di assicurare comunque la sufficienza degli stanziamenti iscritti.

A.1. Riserva premi

L'art. 32 del decreto 173 prescrive l'obbligo di iscrivere in bilancio la riserva premi articolata nelle due componenti "riserva per frazioni di premi" e "riserva per rischi in corso", la prima correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per anno di competenza e la seconda connessa all'andamento tecnico del rischio.

Si tratta di accantonamento che nel suo complesso è destinato a coprire il costo dei sinistri e delle relative spese che potranno verificarsi dopo la chiusura dell'esercizio nei limiti di copertura dei premi corrisposti dagli assicurati.

A.1.1. Riserva per frazioni di premi

a) Il criterio di calcolo previsto dal legislatore come regola generale ("in linea di principio") di determinazione della prima componente della riserva, costituita dalle quote di premi di competenza degli esercizi successivi, è stato individuato nel metodo pro rata temporis, cioè nel calcolo analitico contratto per contratto sulla base dei premi lordi contabilizzati, come definiti nell'art. 45 del decreto e nelle istruzioni del piano dei conti, al netto delle spese acquisitive indicate dalla norma (provvigioni di acquisizione, altre spese dirette di acquisizione e, per i contratti pluriennali, l'eventuale quota di ammortamento relativa all'esercizio).

Un importante aspetto sul quale questo Istituto ritiene necessario fornire talune istruzioni operative riguarda l'esatta definizione ed individuazione dei costi di acquisizione che possono essere portati in detrazione dai ratei dei premi lordi contabilizzati ai fini del calcolo della riserva in questione.

L'espressa limitazione della deduzione alle provvigioni di acquisizione ed alle altre spese di acquisizione per i costi direttamente imputabili introduce un elemento di novità rispetto alla prassi formatasi nel vigore della precedente disciplina che annoverava nel concetto di "spese di acquisizione", con riguardo alle detrazioni da apportare ai premi, anche le provvigioni di incasso, costi dei quali invece l'art. 32 del decreto 173 non permette più la deducibilità in quanto spese di amministrazione.

Trattasi, comunque, di discontinuità solo parziale poiché larga parte delle spese acquisitive che in passato trovavano usuale rappresentazione bilancistica nella voce "provvigioni di incasso", vale a dire le provvigioni di acquisizione corrisposte per il contratto rinnovato alla scadenza anche in modo tacito, devono oggi essere inserite nelle provvigioni di acquisizione e, come tali, concorrono alla determinazione dell'ammontare delle spese deducibili ai fini del calcolo della riserva per frazioni di premi.

La ripartizione delle spese di gestione del lavoro diretto ed in specie quella tra provvigioni di acquisizione, altre spese di acquisizione e provvigioni di incasso, anche in vista del corretto calcolo della riserva premi, deve essere effettuata nell'osservanza delle disposizioni dettate nel decreto 173 e nel piano dei conti e deve trovare coerenza con quanto previsto nei mandati agenziali e negli accordi contrattuali stipulati con gli intermediari.

Potendosi tuttavia rinvenire nella formulazione delle fonti contrattuali di riferimento attualmente in uso nel mercato definizioni non esattamente riconducibili a quelle contenute nel decreto 173 (ci si riferisce ai mandati agenziali che prevedono in taluni casi compensi provvigionali unitari, le c.d. provvigioni ricorrenti, nei quali sono presenti, in modo indistinto, le due componenti di acquisizione e di incasso), spetterà a ciascuna compagnia valutare autonomamente e responsabilmente, ai fini della determinazione della riserva premi e comunque della corretta allocazione in bilancio delle spese di gestione, il peso di ciascuna delle due tipologie di provvigione all'interno dell'indiviso compenso.

Tale individuazione dovrà avvenire sulla base di parametri chiaramente definiti avuto riguardo all'incidenza delle provvigioni di incasso sulla provvigione unitariamente considerata. Sarà pertanto necessario che ogni impresa disponga di evidenze statistiche - gestionali interne che consentano di operare la suddivisione in argomento, di ricostruire il processo di ripartizione seguito e di verificare la correttezza del relativo calcolo.

b) In alternativa al metodo pro rata temporis, l'art. 32 prevede la possibilità di determinare la riserva per frazioni di premi con il metodo forfettario tramite applicazione ai premi lordi contabilizzati (assunti senza alcuna deduzione) di aliquote percentuali prefissate. L'utilizzo di tale criterio è

consentito alla condizione che sia probabile che esso "dia approssimativamente il medesimo risultato del metodo pro rata temporis".

Il requisito della sostanziale equivalenza, introdotto quale condizione di ammissibilità del criterio forfettario, pone la questione del grado di approssimazione da ritenere accettabile nel confronto tra i due metodi.

In proposito, tenuto conto che il principio della neutralità dei due criteri trova la sua ratio nella considerazione che la riserva per frazioni di premi, con qualunque metodo determinata, è finalizzata unicamente ad attribuire all'esercizio successivo una parte dei premi contabilizzati in funzione del criterio della mera competenza temporale (ciò che giustifica anche l'applicazione di aliquote forfettarie fisse e non più minimali come nel passato), questo Istituto ritiene che sotto il profilo tecnico il metodo forfettario possa realizzare la condizione di approssimativa equivalenza indicata nell'art. 32 qualora lo scostamento percentuale rispetto al metodo pro rata temporis non superi il 2% riferito al singolo ramo.

In ogni caso, in ossequio al principio generale della prudente e sufficiente valutazione degli impegni tecnici e avuto riguardo al fatto che il metodo pro rata realizza certamente in modo più puntuale la funzione di ripartizione dei singoli premi contabilizzati in proporzione ai giorni che rientrano nell'esercizio in chiusura o in quello successivo, l'indicazione fornita potrà valere soltanto laddove lo scostamento rilevato comporti un maggiore accantonamento rispetto a quello risultante dal calcolo analitico: in caso contrario, infatti, dovrà essere applicato il metodo pro rata temporis.

Sarà comunque necessario che ciascuna impresa, ove intenda utilizzare il criterio forfettario, disponga di adeguate evidenze statistico-gestionali, contenenti analisi di distribuzione e composizione del portafoglio premi, volte a dimostrare l'approssimativa equivalenza dei risultati ottenibili dall'applicazione dei due metodi. L'impresa dovrà conservare nei propri atti tali evidenze documentali ai fini della dimostrazione della corretta applicazione delle norme dettate dall'art. 32.

c) La regola della sostanziale equivalenza che condiziona l'utilizzo del metodo forfettario trova applicazione anche nei confronti delle imprese di

riassicurazione le quali tuttavia non dispongono, di norma, dei dati analitici di base (il dettaglio per singolo contratto delle quote di premio) su cui calcolare la riserva per frazioni di premi con il metodo pro rata temporis, ai fini della dimostrazione della raggiunta approssimazione nei risultati ottenuti.

In proposito, questo Istituto, avuto riguardo al principio contenuto nell'art. 39, comma 2, del decreto (iscrizione in bilancio sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti), ritiene di dover richiamare l'attenzione delle imprese riassicuratrici sulla necessità di acquisire in tempo utile dalle cedenti le comunicazioni sull'ammontare della riserva premi, distinto per ramo e ripartito tra riserva per frazioni di premi e riserva per rischi in corso, da queste costituita alla chiusura dell'esercizio relativamente ai rischi che rientrano nell'oggetto degli accordi contrattuali di riassicurazione.

Sulla base della riserva premi comunicata dalla impresa cedente, alla quale compete in via diretta l'onere della puntuale osservanza delle regole poste dall'art. 32 in ordine all'approssimazione nei risultati dei due metodi di calcolo, il riassicuratore, in relazione alla quota di partecipazione ai rischi, determinerà la riserva premi da iscrivere nel proprio bilancio nel rispetto comunque del principio della sufficienza dell'accantonamento.

Le regole generali sopra illustrate, se trovano immediata operatività nel rapporto riassicuratore - imprese cedenti italiane, potrebbero tuttavia incontrare obiettive difficoltà applicative nel caso di rapporti riassicurativi con cedenti estere, avuto riguardo alla non sempre rinvenibile possibilità di ottenere da queste le comunicazioni delle riserve premi di fine anno, oltretutto verificate in base al parametro della sostanziale equivalenza tra i due criteri di calcolo. In tale ipotesi il riassicuratore potrà procedere alla determinazione dell'accantonamento di bilancio sulla base dei criteri di valutazione seguiti nei precedenti esercizi, e dunque anche mediante il solo metodo forfettario, tenendo comunque conto del generale principio di sufficienza dettato dall'art. 39 del decreto 173.

A.1.2. Riserva per rischi in corso

Il comma 3 dell'art. 32 prevede un ulteriore accantonamento alla riserva premi destinato alla copertura "dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio" per far fronte a tutti i costi per sinistri (risarcimenti, spese dirette e spese di liquidazione) che potrebbero colpire i contratti che hanno dato luogo alla formazione della riserva per frazioni di premi. Si tratta di un accantonamento tecnico obbligatorio che deve essere effettuato dall'impresa se e nella misura in cui l'ammontare complessivo del presunto costo dei sinistri attesi sia superiore alla riserva per frazioni di premi maggiorata dalle c.d. rate a scadere, vale a dire dalle rate di premio da emettere a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo sugli stessi contratti che hanno costituito oggetto della prima componente della riserva (nel caso in cui sussista il frazionamento in rate del premio annuale).

Risulta evidente la natura di riserva per insufficienza premi propria di tale seconda componente, insufficienza che può derivare da una pluralità di cause tecniche (aggravamento del rischio dovuto ad un andamento della sinistralità - osservato nell'anno o di probabile realizzo nell'esercizio successivo - peggiorativo, per incremento dei costi medi e/o della frequenza dei sinistri, rispetto a quello ragionevolmente stimato in sede di costruzione tariffaria; fenomeni di "stagionalità" del rischio; considerazione nel calcolo del premio di tariffa dei redditi netti prodotti dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche; errata valutazione nella stessa sede tariffaria dei caricamenti per oneri provvigionali che si rivelano nella realtà superiori alle previsioni, etc....).

In quanto collegata ad una previsione di sinistralità che rende le frazioni di premi attribuite per competenza all'anno seguente (maggiorate dalle rate in scadenza) insufficienti a coprire i futuri costi per sinistri attesi, la riserva per rischi in corso impone a ciascuna impresa il controllo costante del processo di tariffazione ai fini del mantenimento dell'equilibrio tecnico.

Ogni impresa dovrà comunque definire un adeguato modello previsionale della sinistralità attesa, contenente i parametri, le modalità della stima ed i relativi criteri di calcolo, attraverso il quale valutare la sufficienza dello stanziamento operato per la prima componente e, quindi, la sua idoneità ad evitare il rinvio all'esercizio successivo di perdite derivanti da contratti

stipulati nell'anno in chiusura: qualora dal modello previsionale emergesse l'insufficienza della riserva per frazioni di premi si imporrà l'accantonamento alla riserva per rischi in corso.

Poiché la sinistralità assume diverse connotazioni in relazioni ai singoli rami danni, la riserva per rischi in corso - analogamente a quanto avviene per la prima componente - deve essere valutata e costituita separatamente per ciascuno dei rami o, ancor meglio, per ciascuna tipologia di rischio inclusa nei singoli rami.

Quanto ai criteri generali da seguire per la determinazione della riserva per rischi in corso, la regola della sufficienza dell'accantonamento complessivo alla riserva premi ed il principio del costo ultimo prevedibile introdotto dall'art. 33 del decreto per la valutazione della riserva sinistri dei rami danni, con conseguente divieto di qualsiasi deduzione o sconto implicito o esplicito, impongono all'impresa un apprezzamento della sinistralità attesa svincolato dalla considerazione degli elementi reddituali prodotti dal patrimonio o, comunque, di quelli derivanti dagli investimenti a copertura degli impegni tecnici.

Relativamente alle modalità di calcolo per la quantificazione di tale seconda componente, al criterio analitico (tecnicamente più rigoroso ma all'evidenza più complesso) basato sulla ricostruzione del premio di tariffa dei contratti dell'anno (o dei premi di tariffa dei singoli prodotti/rischi di ramo) alla luce della sinistralità verificatasi nell'esercizio e prospettica, l'Istituto ritiene possa affiancarsi in via alternativa, tra gli altri, un procedimento empirico di calcolo semplificato costruito sul rapporto sinistri a premi di competenza della generazione corrente (con esclusione, pertanto, delle movimentazioni della riserva sinistri degli anni precedenti) registrato nell'anno di bilancio e valutato tenendo anche conto dei valori assunti dal rapporto stesso negli esercizi precedenti (arco temporale retrospettivo più o meno esteso in dipendenza dei singoli rami danni).

Tale rapporto di sinistralità va utilizzato per la stima del costo ultimo dei futuri sinistri sempreché l'impresa possa ragionevolmente ipotizzarne la ripetibilità nell'anno successivo. In particolare, il numeratore del rapporto potrà essere assunto pari all'ammontare risultante nel bilancio in chiusura (sinistri dell'esercizio comprensivi delle spese dirette e di liquidazione) previa verifica della sua sostanziale coerenza con i valori registrati nei

passati esercizi e dell'insussistenza di elementi obbiettivi che possano far ritenere variabile nell'immediato futuro il suo valore in termini di maggiore frequenza e di più elevati costi medi.

Quanto all'altro elemento che determina il rapporto di sinistralità, rappresentato dai premi di competenza (denominatore), l'omogeneità che deve caratterizzarne gli addendi richiede che anche i premi emessi vengano depurati delle provvigioni di acquisizione corrisposte al fine di poter effettuare il calcolo in base ad elementi (riserva premi pro rata in entrata ed uscita e premi emessi) resi tra loro tecnicamente uniformi nel contenuto.

E' appena il caso di precisare che laddove la riserva premi in entrata dell'esercizio 1998 sia stata calcolata con il criterio forfettario e quella alla fine dell'esercizio sia stata costituita con il metodo del pro rata l'impresa provvederà, ai soli fini del calcolo in questione, alla rideterminazione della riserva iniziale con tale ultimo metodo.

Individuato il rapporto sinistri a premi di riferimento e calcolate le c.d. rate di premio a scadere nell'anno successivo, anch'esse al netto degli oneri di acquisizione deducibili (rate di premio che devono risultare dalle evidenze gestionali interne del sistema), l'impresa dovrà stimare il costo dei futuri sinistri applicando il valore di S/P all'importo risultante dalla somma della riserva per frazioni di premi con le rate a scadere (entrambe assunte al netto del predetto effetto provvigionale).

La differenza tra il valore così ottenuto e la prima componente della riserva premi, maggiorata dalle rate nette future in scadenza, individua la misura della riserva per rischi in corso da accantonare ovvero la sufficienza della riserva per frazioni di premi.

Da ultimo, il medesimo principio generale della sufficienza della riserva premi complessivamente iscritta in bilancio richiede che ciascuna impresa verifichi almeno a consuntivo per ogni ramo, tramite uno specifico programma di elaborazione abbinata con i sinistri successivamente avvenuti sui contratti che hanno dato luogo all'accantonamento nell'anno precedente, la "tenuta" della riserva stessa: le risultanze di questa verifica dovranno trovare formale supporto nelle evidenze statistiche - gestionali

interne che costituiranno indispensabile ulteriore strumento di controllo tecnico della compagnia ed utile parametro di riferimento per le verifiche della società di revisione e dell' ISVAP.

A.1.3. Riserve premi integrative

Pare utile rammentare che secondo il disposto del comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 175/95, come sostituito dall'art. 80 del decreto 173, le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare devono integrare la riserva per frazioni di premi sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento. Sino all'emanazione di tali nuove disposizioni regolamentari continuano ad essere integralmente applicabili, secondo le modalità seguite nei passati esercizi, anche per quanto concerne i contratti del ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991, le norme contenute nei decreti ministeriali emanati nel 1981 e 1984.

Trattandosi, comunque, di modalità di determinazione della prima componente della riserva premi, le imprese che esercitano le assicurazioni in argomento sono comunque tenute ad accantonare, ricorrendone i presupposti, anche la riserva per rischi in corso.

A.1.4. Informazioni sulla riserva premi da fornire nella nota integrativa

Il comma 4 dell'art. 32 stabilisce che "in nota integrativa sono indicate le componenti della riserva premi accantonata nonché i relativi criteri di accantonamento".

La disposizione consente di fissare le seguenti linee guida essenziali dell'informativa che deve essere riportata nella nota integrativa:

- l'ammontare di ciascuna delle due componenti della riserva premi distintamente per singolo ramo e separatamente per il lavoro diretto ed il lavoro indiretto;

- relativamente alla riserva per frazioni di premi l'indicazione, per ciascun ramo, del metodo di calcolo utilizzato (pro rata temporis o forfettario); nel caso di utilizzo del metodo forfettario dovranno essere illustrate, sempre per singolo ramo, le risultanze delle analisi che legittimano l'impiego del metodo, vale a dire l'approssimativa equivalenza dei risultati ottenibili con i due criteri, con indicazione pertanto degli ammontari della riserva premi che scaturiscono da ciascuno dei due metodi;

- per quanto riguarda la riserva per rischi in corso, l'informazione per singolo ramo deve essere fornita non soltanto nell'ipotesi in cui essa venga accantonata in bilancio ma anche nel caso in cui non sia stata costituita, con descrizione degli elementi che hanno portato a non costituire la riserva. Nell'ipotesi di costituzione, la nota integrativa deve comunque illustrare chiaramente i motivi (cause generatrici dell'insufficienza delle frazioni di premi a far fronte al costo dei futuri sinistri) che hanno imposto di effettuare, per i singoli rami, l'accantonamento alla seconda componente e fornire le informazioni necessarie a chiarire il processo valutativo attraverso il quale l'impresa è pervenuta ad identificare la misura della riserva per rischi in corso relativamente a ciascun ramo.

Con riguardo alle riserve premi integrative, alle riserve di perequazione, alle riserve per partecipazione agli utili e ristorni ed alle altre riserve tecniche la nota integrativa, nel darne conto, illustrerà i relativi criteri di accantonamento.

In virtù del principio dell'uniformità di applicazione dei principi contabili nei diversi esercizi, la nota integrativa dell'esercizio 1998 dovrà infine fornire informazione dei nuovi criteri di valutazione della riserva premi contenuti nel decreto 173/97.

A. 2. Riserva sinistri

A.2.1. Premessa

L'art. 33 del decreto 173 ribadisce al primo comma la definizione della riserva sinistri già contenuta nell'art. 23 del decreto legislativo 175/95 con una significativa precisazione in merito all'oggetto in riferimento al quale deve essere effettuata la prudente valutazione dell'ammontare complessivo degli importi da iscrivere in bilancio: esso è costituito dai sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti che non siano stati ancora "pagati" alla data di chiusura del bilancio. Con tale locuzione la norma intende riferirsi a tutti i sinistri ancora "aperti" alla fine dell'esercizio, vale a dire ai sinistri già definiti nell'iter liquidativo ma non ancora materialmente pagati, ai sinistri il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso in tutto o in parte, ai sinistri totalmente definiti nell'an e nel quantum e parzialmente pagati (da iscrivere a riserva per l'importo residuo ancora da corrispondere all'avente diritto). In ultima analisi, deve trattarsi di sinistri per i quali l'impresa deve effettuare nel futuro un esborso per il relativo risarcimento, totale o parziale che sia.

A.2.2. Riserva sinistri a costo ultimo

a) Il comma 2 dell'art. 33 ha introdotto quale criterio di determinazione della riserva sinistri il metodo della valutazione "a costo ultimo per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa".

Il concetto di costo ultimo prevedibile, oggi affermato formalmente come regola generale di valutazione della riserva sinistri, può individuarsi in linea di principio, con riferimento al singolo sinistro, nella somma complessiva corrisposta al beneficiario della prestazione assicurativa; con riferimento ad una intera generazione di sinistri l'essenza della nozione può rinvenirsi nell'ammontare complessivo corrisposto una volta esaurita la generazione sinistri stessa. In entrambi i casi, le somme pagate, proprio perchè finali, comprendono ogni tipo di onere legato ai sinistri, ivi comprese le spese di liquidazione.

b) Se il costo ultimo prevedibile costituisce il parametro generale di valutazione della riserva sinistri, il comma 3 dell'art. 33 individua le metodologie operative attraverso le quali si perviene alla sua determinazione. La disposizione assegna al criterio della valutazione separata di ciascun sinistro (stima analitica dei singoli sinistri o metodo dell'inventario) un ruolo preminente nella quantificazione dell'importo da riservare poiché ritenuto maggiormente aderente al principio della "prudente valutazione in base ad elementi obiettivi", vale a dire della stima effettuata attraverso l'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di danno.

In alternativa al metodo dell'inventario la norma consente, ad esclusione dei rami credito e cauzione, di poter procedere alla valutazione mediante il criterio del costo medio applicato a gruppi di sinistri omogenei e sufficientemente numerosi e per la sola generazione di bilancio (cioè la c.d. generazione corrente). Trattasi comunque, anche in tal caso, di una valutazione che deve condurre al costo ultimo prevedibile.

Il criterio del costo medio impone a ciascuna impresa la individuazione preliminare dei rami che per caratteristiche tecniche si prestano maggiormente all'applicazione del criterio stesso. Nell'ambito di ciascuno dei rami prescelti, spetterà alla compagnia definire, per la generazione di bilancio, un adeguato modello per la identificazione dei sinistri che, presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa (caratteristiche, quindi, che possono rinvenirsi nei sinistri di più elevata ricorrenza, di meno complessa valutazione ed in genere di limitata entità), saranno oggetto di valutazione a costo medio: il processo identificativo in esame presuppone pertanto che l'impresa disponga di un affidabile sistema di rilevazione di dati storici e di evidenze statistiche coerenti con le categorie individuate.

I sinistri della generazione corrente non rientranti nel suddetto schema ricognitivo saranno valutati con il metodo dell'inventario.

c) La statuizione del principio del costo ultimo, correlata al riferimento esplicito agli "oneri prevedibili" dei sinistri, ai "dati storici e prospettici affidabili", alle esperienze specifiche e caratteristiche della compagnia, introduce nell'ambito dell'iter valutativo da seguire, soprattutto con riferimento ai rami caratterizzati da un più lento processo liquidativo e segnatamente (anche se non esclusivamente) ai rami di responsabilità

civile, un'impostazione anche di natura statistico - attuariale del calcolo delle riserve sinistri che si affianca al metodo della valutazione separata sinistro per sinistro.

Il sistema delle stime di inventario delle singole pratiche di danno effettuate dalle strutture liquidative di base non consente di norma, per buona parte dei rami danni ed in specie per quelli caratterizzati da un lungo processo liquidativo, di pervenire con ragionevole attendibilità al costo ultimo finale di ogni singolo sinistro considerato che, in linea di principio, attraverso il suddetto sistema l'impresa perviene alla individuazione di quella che può definirsi la "migliore stima", espressa in moneta corrente, alla data di chiusura del bilancio, con riferimento però all'ipotesi teorica in cui tutti i sinistri riservati vengano liquidati e pagati al più tardi entro la fine dell'esercizio successivo.

Per contro, l'utilizzo di metodologie statistico - attuariali o di coefficienti proiettivi dell'esperienza trascorsa, rilevati secondo determinate ipotesi, conduce di fatto alla stima del costo ultimo per aggregazioni o generazioni di sinistri (o per gruppi o categorie di sinistro) e non per singolo sinistro.

Tenendo conto dei principi ora richiamati, questo Istituto ritiene che il valore della riserva sinistri a costo ultimo debba essere il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase: ad una prima fase che trova il suo completamento con la redazione delle stime di inventario delle singole posizioni aperte ad opera degli uffici liquidativi (ovvero, per i sinistri della generazione corrente, con l'individuazione del costo medio) segue il processo, affidato alle strutture direzionali dell'impresa, caratterizzato dall'analisi e controllo dei dati dell'inventario, dall'esame delle risultanze degli smontamenti nel tempo e dall'impiego di metodologie statistico-attuariali o di sistemi di valutazione previsionale sull'evoluzione dei costi delle differenti tipologie di sinistri che, soprattutto ove si tratti di sinistri non complessi, in genere di entità non rilevante e con numerosità statisticamente significativa, consente di ottenere l'ammontare della riserva sinistri ragionevolmente più prossimo al costo ultimo.

In sostanza, per i rami e le categorie di sinistri che si prestano per loro natura ad essere valutati secondo il descritto iter procedurale complessivo si realizzerà una stretta correlazione e complementarietà tra il criterio

dell'inventario e l'utilizzo di metodi statistico - attuariali che individua un sistema misto di determinazione del costo ultimo dei sinistri.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta dall'impresa alla scelta delle ipotesi tecniche e finanziarie da porre a base dei metodi prescelti ai fini delle valutazioni previsionali sull'evoluzione dei costi dei sinistri, posto che una loro eventuale incoerenza, per difetto, con la realtà aziendale determinerebbe una sottostima degli impegni tecnici, anche in contrasto con quanto disposto dal comma 7 dell'art. 33 che, vietando qualsiasi deduzione o sconto della riserva sinistri, impone la corretta valutazione anche delle ipotesi proiettive.

In tale ambito, tra i fattori che in relazione ai metodi individuati (riconducibili essenzialmente a due macrocategorie, quelli basati esclusivamente sugli importi e quelli che fanno riferimento ai numeri o alle frequenze ed ai costi medi) l'impresa dovrà considerare ai fini della simulazione ragionata del processo liquidativo futuro, pare utile richiamare l'individuazione dell'intervallo temporale di differimento dei pagamenti caratteristico del ramo, la previsione della probabile velocità di liquidazione dei sinistri e dei trends relativi ai costi medi per anzianità di liquidazione, la probabile evoluzione futura, per generazione, delle eliminazioni per senza seguito e delle riaperture (metodi a costo medio), le ipotesi sottostanti ad eventuali trends dei fattori (o altri coefficienti) di sviluppo dei pagamenti nel tempo per antidurata dei sinistri attraverso le quali operare le proiezioni dei fattori medesimi (metodi "concatenati" e di "separazione"), la valutazione prospettiva dello scenario economico con riferimento all'evoluzione del "processo inflattivo" ai fini della individuazione di ragionevolmente prevedibili tassi di crescita dei costi dei sinistri di ogni ramo in dipendenza di fattori interni ed esterni alla compagnia.

Specifiche considerazioni dovranno in proposito essere rivolte al tasso annuo di accrescimento del costo dei sinistri caratteristico della impresa (c.d. inflazione endogena che, potendo assumere connotazioni diverse in relazione alle peculiarità tecniche delle varie categorie di sinistro anche di uno stesso ramo, richiede di norma valutazioni separate) legato ad una serie di variabili quali, in particolare, gli indirizzi della politica tariffaria nel tempo (aggiunta o soppressione di condizioni di assicurazione,

previsione di clausole limitative o estensive dei rischi in copertura, variazione dei massimali, inserimento di franchigie o scoperti, ecc.), la specifica inflazione di settore, di norma più elevata di quella economica generale (incremento dei costi di ripristino, delle parcelle mediche e legali, dei pezzi di ricambio dell'auto, ecc.), il contesto ambientale (variabilità dei comportamenti degli assicurati ed evoluzione degli orientamenti della magistratura sul riconoscimento del danno risarcibile in tema di lesioni alla persona e di danno biologico), il grado di efficienza delle strutture liquidative ed amministrative della compagnia e comunque della gestione del processo complessivo di liquidazione.

Una volta individuato, tramite il descritto iter valutativo, l'ammontare per generazione della riserva sinistri a costo ultimo (ovvero per i soli sinistri dell'esercizio il costo medio ultimo), l'impresa provvederà a ripartire sui singoli sinistri (anche ai fini delle registrazioni sul relativo repertorio di legge) gli importi risultanti dalle valutazioni conclusive, secondo adeguati parametri di attribuzione.

Laddove non risulti possibile applicare le metodologie statistico-attuariali (si pensi a taluni rami speciali di "natura catastrofale", a quelli che richiedono valutazioni articolate essenzialmente sugli atti e documenti istruttori, ai rami caratterizzati da rapidi periodi di smontamento dei relativi sinistri, agli stessi rami di responsabilità per sinistri con danni alla persona particolarmente complessi, di entità rilevante ed in contenzioso giudiziale, ovvero per i quali non risultino disponibili serie storiche sufficientemente ampie e affidabili), l'impresa, sulla base delle stime di inventario delle strutture liquidative, dovrà procedere ad un'attenta valutazione della documentazione in atti integrata, tra l'altro, dall'osservazione e dall'eventuale impiego di appropriati "coefficienti di smontamento" delle riserve sinistri delle generazioni precedenti o di altri analoghi indicatori.

Anche per i rami in questione si dovrà necessariamente tener conto, nell'arco temporale previsto per la definizione dei sinistri, dei tassi di accrescimento dei relativi costi dipendenti dai fattori in precedenza illustrati.

d) Nell'ambito delle attività procedurali inerenti la valutazione delle riserve sinistri, anche in vista della determinazione del costo ultimo, pare opportuno richiamare i seguenti ulteriori criteri generali:

- l'accurata e completa formazione a fine esercizio dell'inventario di base di tutti i sinistri ancora da pagare (anche in relazione alla corretta rilevazione delle posizioni in contenzioso) del quale deve esser conservata evidenza ai fini del controllo del processo complessivo di determinazione delle riserve sinistri;

- la particolare attenzione da rivolgere ai sinistri che presentano una pluralità di posizioni, visto che la riserva di bilancio deve far fronte a tutte le posizioni aperte del singolo sinistro;

- la conseguente disponibilità di sistemi di rilevazione e gestione che consentano di mantenere evidenza, per i sinistri con più posizioni, degli importi pagati e riservati relativi a ciascuna di esse;

- la necessità di procedere a separate valutazioni qualora sussistano, nell'ambito di uno stesso ramo, significative eterogeneità tra i diversi tipi di danno (si pensi, ad esempio, ai danni a cose e persone nel ramo r.c.auto);

- l'esistenza di adeguate ed affidabili statistiche delle serie storiche;

- la conservazione tra le proprie evidenze di elaborati riassuntivi (nella veste di schede di memoria tecnica) recanti la descrizione nelle sue varie fasi dello sviluppo dell'iter procedurale seguito per la determinazione del costo ultimo nei singoli rami e, laddove l'impresa vi abbia fatto ricorso, per l'attualizzazione della riserva sinistri del ramo r.c.auto della quale si tratterà nel seguito;

- il divieto di considerare nella valutazione delle riserve sinistri, in virtù della regola contenuta nel comma 7 dell'art. 33, non solo i rendimenti finanziari ma anche le somme da recuperare sui sinistri a riserva (franchigie, rivalse, ecc.). Fanno eccezione al principio, come previsto nel piano dei conti, i soli rami credito e cauzione per i quali comunque la eventuale deduzione è condizionata all'esigibilità certa delle suddette

somme ed al fatto che la capacità dell'impresa al recupero sia dimostrabile;

- l'obbligo, per i citati rami credito e cauzione, di continuare ad osservare nella valutazione della riserva sinistri i criteri dettati dall'art. 5 del D.M. 23 maggio 1981 fino all'entrata in vigore del provvedimento che questo Istituto dovrà emanare ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 175/95, come sostituito dall'art. 80 del decreto 173.

e) Il comma 5 dell'art. 33 prevede l'obbligo di includere nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine, le spese di liquidazione dei sinistri, come definite dal successivo art. 48, comma 3, delle quali si deve pertanto tener conto nelle proiezioni del costo sinistri onde pervenire alla formazione della riserva a costo ultimo.

A titolo indicativo si precisa che nelle spese esterne di liquidazione rientrano, fra l'altro, le parcelle di professionisti o di lavoratori autonomi per prestazioni a favore dell'impresa, spese e rimborsi per la liquidazione dei sinistri in coassicurazione.

Nelle spese interne sono comprese le altre spese di liquidazione quali, tra l'altro, il costo del personale addetto alla liquidazione dei sinistri nonché le quote di ammortamento dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.

Per quanto concerne le spese di liquidazione da riservare, non direttamente imputabili alle singole pratiche di danno, comuni a più rami (fenomeno frequentemente riscontrabile nei rami di responsabilità, negli infortuni e nella malattia) l'impresa provvederà alla imputazione sulla base di adeguati criteri di ripartizione.

f) Relativamente alla riserva per sinistri denunciati tardivamente si rammentano infine le disposizioni regolamentari contenute nell'art. 5 del provvedimento di questo Istituto n. 1059-G del 4 dicembre 1998 che ha sostituito il precedente provvedimento del 12 luglio 1995. Al riguardo si segnala, con riferimento al criterio del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio, che anche per tale accantonamento deve essere seguita la regola valutativa del costo ultimo.

A.2.3. Attualizzazione della riserva sinistri del ramo r.c.auto

Nell'ambito delle disposizioni transitorie del D. Lgs. 173/1997 è inserito l'art. 81 che consente fino al bilancio dell'esercizio 2000 di operare in modo esplicito e a determinate condizioni, nella valutazione della riserva sinistri del solo ramo r.c.auto e limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, una deduzione o sconto per tener conto dei proventi netti degli investimenti.

Presupposto essenziale dell'operazione di attualizzazione è comunque la determinazione ed esplicitazione del costo ultimo dei sinistri sulla base delle indicazioni fornite in precedenza.

Ferme restando le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 81, questo Istituto ravvisa la necessità di fornire talune istruzioni generali in merito alle condizioni indicate nelle lettere c) e d) del medesimo articolo.

lettera c) - Orizzonte temporale del periodo di attualizzazione

La norma dopo aver affermato che "l'impresa deve disporre di dati sufficienti, desunti dalla propria esperienza storica, per stabilire un modello affidabile di cadenza dei prevedibili pagamenti futuri dei sinistri", dispone che "l'orizzonte temporale di tale modello di cadenza in ogni caso non potrà essere superiore a sei anni in dipendenza dell'anzianità delle singole generazioni".

Premesso che l'anzianità di ogni singola generazione è dipendente dall'anno di denuncia, l'attualizzazione potrà riguardare esclusivamente i pagamenti futuri e le riserve residue, con una anzianità massima di sei anni, relativi alle diverse generazioni. In sostanza, con riferimento al bilancio dell'esercizio 1998, le generazioni sinistri 1992 e precedenti dovranno essere valutate soltanto a costo ultimo mentre le generazioni dal 1993 al 1997 potranno essere attualizzate con un massimo di anni dall'origine pari a sei. Ne consegue che per il bilancio medesimo (considerata l'ipotesi di concentrazione a metà anno dei futuri pagamenti) la generazione 1997 si potrà attualizzare per 0,5 anni per i pagamenti del 1999, per 1,5 anni per quelli del 2000, per 2,5 anni per i pagamenti del

2001, per 3,5 anni per i pagamenti del 2002 e per 4,5 anni per i pagamenti del 2003 e anni successivi.

Nel bilancio dell'esercizio 1999 sarà a costo ultimo anche la generazione 1993 e nel bilancio 2000 anche la generazione 1994.

Viene allegata alla presente circolare una tabella (all. n. 1) riportante lo sviluppo dell'orizzonte temporale del periodo di attualizzazione per le singole generazioni sinistri che deve essere applicato ai fini in commento.

A partire dal bilancio dell'esercizio 2001 nessuna generazione sinistri potrà essere attualizzata.

lettera d) - Tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione

La norma prevede che il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione "non deve superare una stima prudente del tasso di rendimento degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri".

Ai fini della sua individuazione sono stati fissati due limiti. Il primo limite trova puntuale determinazione con il riferimento ai proventi netti ordinari degli investimenti risultanti dal conto economico dell'esercizio rapportati alla semisomma degli investimenti della classe "C" (dell'anno n-1 e n), da assumere nella misura massima dell'80%.

Il secondo limite è costituito dal tasso medio di rendimento degli investimenti registrato negli ultimi cinque anni, anch'esso assunto nella misura dell'80%.

Tale secondo limite, con riguardo ai cinque esercizi antecedenti al 1998, deve essere individuato nel rapporto "proventi netti ordinari/patrimonio medio" desumibile dai precedenti modelli di bilancio 5 e 6 del d.P.R. 14 dicembre 1978: mod. 6 voci: 265 - 119 - 136 - 137 - 138 - 139 / mod. 5 voci: (7 + 8 + 13 + 18 + 23 + 27 + 31 + 32 + 47 es. + es. prec.) * 0,5.

Per i bilanci degli esercizi 1999 e 2000 gli ultimi anni di riferimento sono rappresentati rispettivamente anche dal 1998 e dal 1998 e 1999: per ciascuno di tali anni il tasso di rendimento da assumere è quello previsto nella lettera d) in corrispondenza del menzionato primo limite.

Si rende necessario sottolineare che il procedimento sopra descritto riguarda esclusivamente l'individuazione dei tassi di rendimento limite ai fini del confronto con il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione il quale, come previsto dall'art. 81, non deve comunque superare una stima

prudente di quello atteso, "durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri", dagli investimenti a copertura delle riserve tecniche.

Poichè il trend storico dei passati esercizi (e forse dello stesso anno di bilancio) potrebbe non cogliere pienamente l'attuale evoluzione dei mercati finanziari, orientati ad una progressiva riduzione dei tassi di rendimento, è necessario che l'impresa valuti con particolare attenzione e prudenza le ipotesi finanziarie che conducono al tasso di interesse da applicare nell'attualizzazione e qualora anche dall'analisi delle scadenze dei propri attivi rilevi - rispetto alle risultanze dell'indagine retrospettiva - una tendenza al ribasso dei tassi attesi, dovrà fare riferimento a questi ultimi.

Il principio di prudenzialità che deve ispirare, nel breve periodo transitorio previsto, l'eventuale attualizzazione della riserva sinistri del ramo r.c.auto deve infine condurre le imprese che intendono avvalersene ad avviare sin dal bilancio dell'esercizio 1998 una necessaria opera di rivisitazione critica dell'iter valutativo sinora seguito, da attuare con la progressiva rivalutazione della riserva sinistri finalizzata al suo adeguamento al criterio del costo ultimo, onde evitare i significativi riflessi negativi che, in mancanza, potrebbero determinarsi sui bilanci dell'anno 2001.

A.2.4. Informazioni sulla riserva sinistri da fornire nella nota integrativa

I commi 2 e 3 dell'art. 33 prevedono, con riguardo al criterio valutativo del costo ultimo dei sinistri, che "le ipotesi adottate sono adeguatamente illustrate in nota integrativa" e con riferimento alla metodologia seguita (inventario delle singole pratiche di danno valutate separatamente o, nei casi ammessi, criterio del costo medio) che "In nota integrativa sono illustrati il criterio adottato nonché le ipotesi a base della valutazione".

Il comma 4 dell'art. 48 stabilisce che è indicata in nota integrativa, laddove rilevante, la natura e l'entità della differenza fra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'anno per sinistri di esercizi precedenti nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.

Infine, al comma 1 dell'art. 81 del decreto è previsto, in caso di attualizzazione della riserva sinistri del ramo r.c.auto, limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, che siano indicati nella nota integrativa l'importo globale della riserva sinistri a costo ultimo, l'ammontare del beneficio finanziario di attualizzazione, l'importo della somma scontata iscritta in bilancio, i metodi utilizzati, i tassi di interesse considerati per le valutazioni a costo ultimo e per l'attualizzazione, i criteri adottati per la valutazione del periodo stimato di differimento dei pagamenti dei sinistri.

Le richiamate norme delineano il seguente schema informativo essenziale che deve essere riportato nella nota integrativa relativamente ai singoli rami maggiormente significativi che comunque nel loro complesso rappresentino almeno l'80% del portafoglio del lavoro diretto italiano:

- metodologia utilizzata nella valutazione (stima separata sinistro per sinistro ovvero costo medio per la generazione di bilancio);

- indicazione, in caso di utilizzo del criterio del costo medio limitatamente ai sinistri dell'esercizio:

dei gruppi di sinistri omogenei e sufficientemente numerosi con i relativi criteri di individuazione;

dei costi medi ultimi applicati;

- descrizione degli eventuali metodi statistico-attuariali impiegati per la determinazione del costo ultimo dei sinistri, con particolare riguardo a:

eventuali categorie di sinistri interessati;

ipotesi tecniche e finanziarie applicate in specie per quanto attiene al tasso di crescita del costo dei sinistri utilizzato;

- indicazione delle rimanenti categorie di sinistri (o dell'intero ramo) valutati con criteri diversi dalle metodologie statistico-attuariali con descrizione delle procedure e ipotesi applicate per la determinazione del costo ultimo;

- per il ramo r.c.auto limitatamente alle generazioni anteriori al 1998 descrizione, nel caso di attualizzazione della riserva sinistri (oltre a quanto espressamente richiesto dall'art. 81 del decreto 173 con riguardo agli importi ante e post deduzione ed all'ammontare del beneficio finanziario):

dei metodi statistico-attuariali impiegati;

del periodo di differimento delle singole generazioni di sinistri e dei relativi criteri di determinazione;

del tasso di crescita del costo dei sinistri applicato ai fini della determinazione del costo ultimo;

del tasso di rendimento utilizzato;

- l'ammontare dello scostamento, se rilevante (per difetto o per eccesso), tra la riserva sinistri in entrata e l'aggregato costituito dai pagamenti di esercizi precedenti effettuati nell'anno e dalla relativa nuova riserva di fine esercizio, con illustrazione dei motivi che lo hanno determinato.

I medesimi elementi informativi, opportunamente adattati e per quanto applicabili, dovranno essere forniti con riferimento alle riserve sinistri del lavoro indiretto, avuto comunque riguardo alla significatività dei singoli rami.

Analogamente a quanto indicato per la riserva premi, anche in relazione alla riserva sinistri la nota integrativa dell'esercizio 1998 dovrà fornire informazione dei nuovi criteri valutativi introdotti dal decreto 173.

B. Crediti nei confronti degli assicurati per premi

L'art. 16 del decreto, nel fissare i criteri generali di valutazione di singoli elementi dell'attivo, prescrive al comma 9 che "nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti degli assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono

essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa".

L'Istituto ritiene di dover fornire talune indicazioni al fine di assicurare il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza nella determinazione e rappresentazione delle svalutazioni relative ai crediti in argomento, da perseguire tenendo comunque conto delle regole generali che presiedono alla valutazione dei crediti di bilancio, delle istruzioni fornite nel piano dei conti con riguardo agli annullamenti dei premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti e della prudenzialità specifica che deve ispirare il processo valutativo dei crediti verso assicurati per premi attesa la loro utilizzabilità a copertura delle riserve tecniche.

Le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 16 richiedono a ciascuna impresa di confrontare l'analisi sulla recuperabilità dei crediti condotta in base agli ordinari parametri valutativi con le specifiche esperienze dell'impresa stessa risultanti dai trends storici di incasso osservati negli esercizi precedenti, analisi ed esperienze che vanno individuate con riferimento "a categorie omogenee dei crediti medesimi". Tale locuzione mira a circoscrivere l'ambito nel quale deve svilupparsi la valutazione, vale a dire l'omogeneità delle singole tipologie creditorie che per natura, caratteristiche tecniche e, quindi, sostanziale identità delle prospettive di recupero, si prestano ad essere trattate unitariamente.

Tali condizioni possono ritenersi soddisfatte laddove l'analisi dei crediti e delle relative svalutazioni venga effettuata almeno con riferimento ai singoli rami.

Ne consegue che anche la facoltà concessa dall'art. 16 di operare svalutazioni in modo forfettario deve intendersi riferita almeno a ciascuno dei rami esercitati dall'impresa.

Coerentemente, nella nota integrativa - ove va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni effettuate - dovranno essere illustrati i criteri seguiti per la loro determinazione e l'importo, distinto per ramo, delle svalutazioni più significative.

Per quanto attiene agli annullamenti dei premi ed alle svalutazioni dei crediti verso assicurati si ritiene opportuno rammentare in sintesi le disposizioni regolamentari contenute nel piano dei conti:

Rami danni

a) Imputazione diretta ai premi lordi contabilizzati nell'esercizio:

annullamenti motivati da storni tecnici di singoli titoli emessi nell'esercizio;

variazioni di contratto, con o senza variazioni del premio, operate tramite sostituzioni o appendici.

b) Imputazione agli altri oneri tecnici:

svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso;

svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi degli esercizi precedenti;

annullamenti di crediti verso assicurati per premi degli esercizi precedenti.

Rami vita

a) Imputazione diretta ai premi lordi contabilizzati nell'esercizio:

annullamenti motivati da storni tecnici di singoli titoli emessi nell'esercizio;

cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti;

variazioni di contratto, con o senza variazioni del premio, operate tramite sostituzioni o appendici.

b) Imputazione agli altri oneri tecnici:

svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi di prima annualità dell'esercizio effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso;

svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi di prima annualità emessi negli esercizi precedenti;

annullamenti di crediti verso assicurati per premi di prima annualità emessi negli esercizi precedenti.

--- °°° ---

Pare utile segnalare che la tenuta delle apposite evidenze contabili cui fa riferimento il piano dei conti, recanti il dettaglio per ramo dei singoli annullamenti effettuati nell'esercizio e delle relative causali, riguarda anche le variazioni di contratto operate tramite sostituzioni o appendici nonché, per i rami vita, le cancellazioni di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti.

Si rammentano altresì le disposizioni, pure contenute nel piano dei conti, concernenti in particolare la tenuta di appositi sottoconti per "gli altri oneri tecnici".

C. Nuova classificazione dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni

Si ritiene opportuno rammentare che a decorrere dal 1° gennaio 1998 sono entrate in vigore le disposizioni regolamentari emanate dall'Istituto con il provvedimento n. 734 del 1° dicembre 1997 in materia di nuova classificazione dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 175/95.

Al comma 4 dell'art. 3 del suddetto provvedimento è previsto che in allegato ai bilanci degli esercizi 1998 e successivi è trasmessa all'ISVAP una dettagliata nota tecnica riportante per singolo ramo l'illustrazione dei criteri di riclassificazione seguiti per le fattispecie di cui all'art. 2 del provvedimento medesimo (contratti di assicurazione in corso alla data del

1° gennaio 1998 o stipulati dalla data medesima e fino al 31 dicembre 2000).

Lo stesso art. 3 prevede inoltre l'illustrazione in nota integrativa delle modalità e dei criteri seguiti nella riclassificazione dei singoli rami.

In questa sede si intende richiamare unicamente l'attenzione delle imprese sulla analiticità e completezza degli elementi da fornire nella nota tecnica allegata al bilancio di esercizio nonché sulla adeguatezza e chiarezza delle informazioni da riportare nella nota integrativa per illustrare le modalità ed i criteri seguiti nella riclassificazione dei singoli rami.

D. Iscrizione dei valori nella classe "D.I" dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale

Gli articoli 24 e 38 del decreto 173, nel disciplinare il contenuto della classe "D.I" dell'attivo e del passivo, dettano disposizioni in materia di investimenti e riserve tecniche allorchè il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati.

Si ritiene di dover richiamare l'attenzione su alcuni principi che peraltro già hanno formato oggetto di commento nella circolare n. 332 del 25 maggio 1998.

La nozione di "rischio di investimento a carico dell'assicurato" introdotta dal decreto 173 per i contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del D. Lgs. 174/95, rientranti nella classe D.I, risulta funzionale alla individuazione di una particolare fattispecie contrattuale con riferimento alla quale è stata prevista l'applicazione, per le relative riserve tecniche ed i corrispondenti attivi a copertura, di uno specifico trattamento contabile consistente nella collocazione bilancistica in apposita voce propria e nella iscrizione degli investimenti in base al criterio del "valore corrente".

Nella categoria in commento rientrano tutti i prodotti aventi le caratteristiche indicate dall'art. 30, commi 1 e 2, del decreto 174 (contratti con prestazioni collegate a fondi di investimento o ad indici azionari o ad altri valori di riferimento) senza alcuna distinzione e indipendentemente dal ramo di classificazione o dalla sussistenza o meno di eventuali profili

di rischio che possono gravare sull'impresa (ad esempio, il rilascio di una garanzia di capitale minimo).

Tale impostazione è stata confermata dal provvedimento di questo Istituto n. 981 del 16 settembre 1998 in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati e di copertura delle riserve tecniche per i contratti di cui all'art. 30: detto provvedimento, nel richiedere l'aggiornamento trimestrale delle riserve tecniche e dei relativi attivi a copertura per i contratti in questione, ne ribadisce l'inserimento nella classe D.I dell'attivo e del passivo patrimoniale.

La presenza di eventuali fattori di rischio per l'impresa - ad esempio dovuti all'offerta di una garanzia di conservazione del capitale o alla fissazione di un rendimento minimo da riconoscere agli assicurati - darà luogo, nel caso di una non completa immunizzazione attraverso le caratteristiche finanziarie degli attivi sottostanti alle coperture offerte, alla costituzione della riserva addizionale di cui al comma 4 dell'art. 30 del decreto 174 che trova la propria collocazione nella classe C.II.1 "riserve matematiche".

Si ritiene anche necessario sottolineare che nei prodotti con prestazioni legate ad indici azionari o altri valori di riferimento, caratterizzati da prestazioni dipendenti dalla fluttuazione di fattori esterni all'impresa, la determinazione delle riserve tecniche dovrà in ogni caso essere effettuata in relazione agli impegni assunti sulla base delle condizioni di polizza.

Ciò non esclude, peraltro, la necessità per l'impresa di un'attenta analisi degli attivi a copertura, ai fini della prudente determinazione dell'importo accantonato.

Ne consegue l'esigenza di verificare in via permanente la sussistenza o meno di elementi di coerenza tra l'impegno contrattuale, stabilito in funzione sia dell'andamento dell'indicatore di riferimento sia di eventuali garanzie minime offerte, e le caratteristiche dello strumento finanziario acquisito per farvi fronte. Il non puntuale allineamento tra attivo e passivo dovrà pertanto costituire il parametro di riferimento costante per un'adeguata e prudente valutazione delle riserve tecniche che peraltro non potrà prescindere dalla considerazione di eventuali fattori di rischio (quali ad esempio il rischio di credito) connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.

In considerazione della complessità e molteplicità degli elementi che concorrono alla determinazione delle riserve tecniche dei contratti di cui all'art. 30, appare evidente che il criterio di contabilizzazione degli attivi al valore corrente, determinato ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del decreto 173, costituisce l'unica soluzione coerente con un'appropriata e trasparente rappresentazione degli impegni relativi ai contratti in questione.

L'art. 20 del decreto 173, nel regolare l'ipotesi eccezionale del trasferimento di attività dalla classe "C" alla classe "D" dello stato patrimoniale, individua il trattamento da riservare alle plusvalenze o minusvalenze eventualmente emergenti in occasione del trasferimento, tenuto conto dei diversi criteri di valutazione applicabili agli attivi delle due classi.

Il comma 5 dell'art. 20 vieta il trasferimento inverso di investimenti dalla classe "D" alla classe "C".

Ove si consideri la ratio del divieto - rinvenibile nell'intento di evitare possibili effetti pregiudizievoli per gli assicurati, garantiti dall'esistenza delle riserve tecniche derivanti dalle obbligazioni contrattuali assunte e dai correlati investimenti a copertura contabilizzati a valore corrente - qualora si realizzi un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni medesimi di numeri di quote (polizze collegate a fondi) o di valori nominali di indici o titoli (polizze collegate ad indici di mercato o altri valori di riferimento), il divieto stesso si ritiene non possa più operare.

Ciò può accadere laddove, ad esempio, l'impresa consegua utili di mortalità o proceda al pagamento di riscatti o sinistri senza ricorrere alla liquidazione degli investimenti della classe "D" ma utilizzando fondi propri di diversa natura.

In tali casi le quote di attività eccedenti non sono più "rappresentative degli impegni tecnici", come richiesto dall'art. 30 del decreto 174, risultando svincolate dalla particolare destinazione di copertura che caratterizza gli attivi iscritti nella classe "D".

Il loro mantenimento in tale classe determinerebbe una non corretta rappresentazione contabile e l'applicazione di un criterio di iscrizione alle "attività liberate" (valore corrente) non più giustificato.

Pertanto, nelle ipotesi in cui emergano quote di attività eccedenti che non risultano più collegate, nei termini sopra precisati, alle riserve tecniche l'impresa, ove non intenda provvedere all'alienazione, dovrà operare il trasferimento contabile dalla classe "D" alla classe "C" delle quote stesse, illustrando adeguatamente in nota integrativa gli importi e le motivazioni del trasferimento operato.

L'operazione va effettuata sulla base del valore corrente rilevato nel momento in cui si realizza la citata eccedenza.

L'impresa dovrà comunque disporre in tali casi di specifiche evidenze interne relative agli impegni tecnici svincolati ed alle correlate attività liberate, recanti i relativi importi e le causali che legittimano il trasferimento.

Diverso trattamento contabile deve invece essere adottato qualora l'eccedenza di attivi in classe "D" derivi da eventuali disallineamenti, esclusivamente in termini di valore corrente, tra passività e corrispondenti attivi a copertura di pari valore nominale.

Sul punto è opportuno rammentare che l'equazione "valore degli investimenti in classe D uguale valore delle correlate riserve tecniche" non può considerarsi realizzata a priori.

L'assoluta specularità tra l'andamento del valore delle riserve e quello delle attività si realizza infatti soltanto nel caso in cui vi sia identità tra il valore di riferimento a cui sono collegate le prestazioni dell'assicuratore e gli attivi rappresentativi di tale valore. Ciò accade, ad esempio, quando le prestazioni sono direttamente collegate a quote di fondi interni detenuti dall'impresa e, quindi, le fluttuazioni del valore corrente delle quote incidono parallelamente su passività e attività.

Al contrario, nei casi in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad indici azionari, le fluttuazioni dei valori di mercato di tali indici incidono in via diretta ed automatica soltanto sulle prestazioni dell'assicuratore; esse solo eventualmente si riflettono nella stessa misura sugli attivi rappresentativi degli impegni tecnici e cioè qualora tali attivi, per

articolazione contrattuale o "costruzione" finanziaria, siano del tutto coerenti con gli impegni tecnici assunti dall'impresa.

In tali casi l'eccedenza di attivi derivante da eventuali disallineamenti non deve essere oggetto di trasferimento dalla classe "D" alla classe "C".

E. Indicazioni inerenti la compilazione di taluni prospetti di nota integrativa (gestione vita)

a) Nell'allegato 14, riportante le variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche e delle riserve per partecipazioni agli utili, alla voce "Riserva per rischio di mortalità" dovranno essere iscritte le riserve tecniche addizionali eventualmente costituite, ai sensi dell'art. 38 del decreto 173, per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite a scadenza o i valori di riscatto garantiti, in relazione a contratti nei quali il rischio di investimento è posto a carico degli assicurati ed a contratti di gestione dei fondi pensione.

Nella voce "Riserve di integrazione" vanno invece ricomprese le riserve tecniche aggiuntive da accantonare ai sensi dei commi 12 e 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 174/95.

b) Con riferimento all'allegato 20, contenente informazioni di sintesi in merito ai premi classificati in base alla tipologia contrattuale, si precisa che la ripartizione dei premi lordi da operare ai punti c)1 e c)2 rispettivamente in "contratti senza partecipazione agli utili" e "contratti con partecipazione agli utili" deve risultare coerente con la classificazione delle riserve tecniche dei rami vita riportata in bilancio nella classe C.II dello stato patrimoniale. In particolare, per "contratti con partecipazione agli utili" devono intendersi quelli in relazione ai quali l'impresa accantona nella voce C.II.4 dello stato patrimoniale riserve tecniche costituite ai sensi dell'art. 35 del decreto 173.

F. Plusvalenze e minusvalenze su attività ad utilizzo durevole

L'art. 15 del decreto 173, nel dettare disposizioni in materia di attivi patrimoniali ad utilizzo durevole, opera una presunzione di durevolezza (presunzione relativa) relativamente agli "attivi immateriali", ai "terreni e fabbricati" e agli "investimenti in imprese del gruppo ed in altre

partecipate". Tale presunzione fa salva una diversa scelta operata dagli amministratori da indicare e motivare adeguatamente in nota integrativa.

Peraltro, nelle parti del conto economico e della nota integrativa in cui è rappresentata la gestione ordinaria sono previste apposite evidenze per l'iscrizione dei profitti e delle perdite derivanti dall'alienazione di tali investimenti (ad esempio nell'allegato 21 di nota integrativa è prevista l'indicazione dei profitti sul realizzo di investimenti in imprese del gruppo).

In proposito si ritiene opportuno precisare che tali iscrizioni devono essere operate tenendo presenti le disposizioni regolamentari dettate nel piano dei conti per le voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari" ove è previsto che vengano allocate tutte le plusvalenze e le minusvalenze da alienazioni di investimenti durevoli (classe C). Ne consegue che con riferimento agli investimenti oggetto della citata presunzione relativa, le evidenze dei profitti e delle perdite da alienazione, da fornire in conto economico e in nota integrativa, sono soltanto quelle relative agli investimenti classificati tra le attività ad utilizzo non durevole.

G. Ulteriori istruzioni

G.1. Si ritiene necessario sottolineare che i dati richiesti ai sensi dei decreti legislativi 174 e 175 del 1995, del decreto 173 del 1997 nonché quelli da trasmettere con i moduli di vigilanza di cui al provvedimento di questo Istituto n. 1059-G del 4 dicembre 1998 riguardanti l'attività svolta nel territorio dell'Unione Europea devono intendersi estesi anche all'attività esercitata in Norvegia, Liechtenstein e Islanda in quanto Paesi firmatari dell'Accordo di Porto del 2 maggio 1992 istitutivo dello Spazio Economico Europeo.

G.2. In considerazione dell'entrata in vigore a partire dal bilancio dell'esercizio 1998 del D. Lgs. 173/1997 e dei provvedimenti regolamentari citati in oggetto, devono intendersi superate le circolari di questo Istituto indicate nell'allegato n. 2.

G.3. In relazione all'art. 9 del provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998, le imprese tenute ad inviare all'Istituto il bilancio in

cinque o quattro copie possono omettere per due dei suddetti esemplari di allegare la copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate.

**GLI ASPETTI NORMATIVI
E
LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**

FONTI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA RISERVA SINISTRI

Normativa italiana

- 1) D.P.R. n. 449/1959:
Approvazione del **Testo Unico** delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;
- 2) L. n. 990/1969:
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei **veicoli** a motore e dei natanti;
- 3) D.P.R. n. 973/1970:
Regolamento di esecuzione della **L. n. 990/1969**;
- 4) L. n. 295/1978 (c.d. **Attuazione I Direttiva Danni**):
Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;
- 5) D.P.R. n. 45/1981:
Modificazioni al regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- 6) D.M. 23 maggio 1981:
Determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami **credito e cauzioni**;
- 7) D. Lgs. n. 393/1991:
Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di **assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria**, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della L. n. 428/1990 (legge comunitaria 1990);
- 8) D. Lgs. n. 49/1992 (c.d. **Attuazione II Direttiva Danni**):
Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
- 9) D. Lgs. n. 175/1995 (c.d. **Attuazione III Direttiva danni**):
Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
- 10) Provvedimento ISVAP 12 luglio 1995 (G.U. 17 luglio 1995):
Criteri per la determinazione della riserva per **sinistri denunciati tardivamente** nei rami danni;
- 11) D. Lgs. n. 173/1997:
Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di **conti annuali e consolidati** delle imprese di assicurazione;
- 12) Provvedimento ISVAP 1° dicembre 1997 (G.U. 12 dicembre 1997):
Piano dei conti che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono adottare nella loro gestione a decorrere dall'esercizio 1998;
- 13) Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998 (G.U. 17 dicembre 1998):
Moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Normativa comunitaria

- 1) Direttiva n. 73/239/CEE (c.d. ***I Direttiva Danni***):
Prima Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
- 2) Direttiva n. 88/357/CEE (c.d. ***II Direttiva Danni***):
Seconda Direttiva del Consiglio 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
- 3) Direttiva n. 92/49/CEE (c.d. ***III Direttiva Danni***):
Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
- 4) Direttiva n. 91/674/CEE (c.d. ***Direttiva conti annuali***):
Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

**I MODELLI ED I MODULI
IN VIGORE
DAL BILANCIO 1998
(relativi alla Riserva sinistri)
(Provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998)**

- **modulo 28:** sviluppo sinistri dei rami 1-9, 11 e 14-17;
- allegato 1 al modulo 28: sviluppo sinistri tardivi dei rami 1-9, 11 e 14-17;

- **modulo 29:** sviluppo sinistri dei rami 10+12 e 13 (R.C. autoveicoli terrestri, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. Generale)
- allegato 1 al modulo 29: sviluppo sinistri tardivi dei rami 10+12 e 13
- allegato 2 al modulo 29: spese di liquidazione dei rami R.C. autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali (rami 10+12);
- allegato 3 al modulo 29: pagamenti relativi a sinistri chiusi nell'anno (N) o a riserva distinti per anno di accadimento del sinistro e per antiturata del pagamento (rami 10+12);
- allegato 4 al modulo 29: sviluppo sinistri con danni misti e solo persone (rami 10+12)

Nota:

Come disposto dall'art. 8 del Provvedimento ISVAP n. 1059-G per il bilancio degli esercizi 1998 e 1999 i moduli 28, 29 e gli allegati nn. 2 e 4 al modulo 29 devono essere compilati in base all'anno di denuncia del sinistro.

A partire dal bilancio dell'esercizio 2000 i medesimi moduli devono essere compilati in base all'anno di accadimento del sinistro.